

***“Guida ai Parametri”
di negoziazione dei mercati regolamentati
organizzati e gestiti da Borsa Italiana***

Versione 38

In vigore dal 27 novembre 2017



PARTE 1

INDICE

1 - MERCATI MTA E MIV	4
A - LIMITI DI VARIAZIONE DEI PREZZI	4
B - LIMITI DI QUANTITÀ E DI CONTROLVALORE DEGLI ORDINI	4
C – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI SPECIALISTI.....	5
2 - MERCATO MOT	8
A - LIMITI DI VARIAZIONE DEI PREZZI	8
B - LIMITI DI QUANTITÀ E DI CONTROLVALORE DEGLI ORDINI	10
C – RFQ	10
D – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI SPECIALISTI.....	11
3 - MERCATO ETFPLUS.....	12
A - LIMITI DI VARIAZIONE DEI PREZZI	12
B - LIMITI DI QUANTITÀ E DI CONTROLVALORE DEGLI ORDINI	14
C – RFQ	15
D – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI SPECIALISTI.....	16
4 - MERCATO IDEM	17
A - LIMITI DI VARIAZIONE DEI PREZZI	17
4.1 “Futures sull’indice FTSE MIB”	17
4.2 “MiniFutures sull’indice FTSE MIB”	17
4.3 “Futures sull’indice FTSE Italia PIR TR”	18
4.4 “Futures sull’indice FTSE MIB Dividend”	18
4.5 “Futures su azioni”	19
4.6 “Dividend futures su azioni ”	19
4.7 “Opzione sull’indice FTSE MIB”	19
4.8 “Opzione su azioni”	21
4.9 “Futures su energia elettrica” – Area Italia e Area Germania/Austria”	23
MERCATO DEL GIORNO PRIMA DEL CONTRATTO FUTURES SU ENERGIA ELETTRICA AREA GERMANIA/AUSTRIA.....	23
4.10 “Futures su grano duro”	24
B - LIMITI DI QUANTITÀ E DI CONTROLVALORE DEGLI ORDINI	24
C – OBBLIGHI DI QUOTAZIONE DEGLI OPERATORI MARKET MAKER SUL CONTRATTO DI OPZIONE SULL’INDICE FTSE MIB E SUL CONTRATTO DI OPZIONE SU AZIONI	26
D – LIMITI DI POSIZIONE.....	26
MECCANISMI DI CHIUSURA DELLE FASI DI ASTA PER I MERCATI DIVERSI DAL MERCATO IDEM (ANTI-SPOOFING)	27
LIMITI TECNICI ALL’IMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI NEGOZIAZIONE E DOTAZIONE DI ACCESSO PER GLI OPERATORI SPECIALISTI	30
1 - MERCATI OPERATIVI SULLA PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE MILLENNIUMIT	30
2 - MERCATI OPERATIVI SULLA PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE SOLA.....	33

PARTE 1

PARTE 1

1 - MERCATI MTA E MIV

A - Limiti di variazione dei prezzi

1. Ai fini del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni sono stabilite le seguenti condizioni di negoziazione:

	<i>limite massimo di variazione dei prezzi delle proposte rispetto al prezzo statico</i> [X]	<i>limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo statico</i> [Y]	<i>limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico</i> [Z]
<i>azioni componenti l'indice FTSE MIB</i>	$\pm 50\%$	$\pm 5\%$	$\pm 3,5\%$
<i>altre azioni</i>	$\pm 50\%$	$\pm 10\%$	$\pm 5\%$
<i>quote di fondi chiusi</i>	$\pm 50\%$	$\pm 7,5\%$	$\pm 3,5\%$
<i>warrant</i>	$\pm 90\%$	$\pm 30\%$	$\pm 5\%$
<i>diritti</i>	$\pm 90\%$	$\pm 30\%$	$\pm 15\%$
<i>obbligazioni convertibili</i>	$\pm 25\%$	$\pm 5\%$	$\pm 2,5\%$

2. Ai sensi dell'articolo 6.1.2 del Regolamento le condizioni di negoziazione di cui al comma 1 possono essere modificate o temporaneamente disattivate.

B - Limiti di quantità e di controvalore degli ordini

1. Il quantitativo e il controvalore massimo di strumenti finanziari oggetto di una proposta di negoziazione di cui all'articolo 4.3.2, comma 11, del Regolamento sono riportati nella seguente tabella

	Quantitativo massimo	Quantitativo massimo inseribile al prezzo d'asta	Controvalore massimo
Mercato MTA	2000 * EMS	2000 * EMS	50.000.000
Mercato MTA, segmento Star	2000 * EMS	2000 * EMS	50.000.000
Mercato MIV	400 * EMS	400 * EMS	10.000.000
Diritti inopati	400 * EMS	400 * EMS	10.000.000
Titoli negoziati nei segmenti MB2 e	400 * EMS	400 * EMS	10.000.000

PARTE 1

MV2 della piattaforma Millennium ¹			
---	--	--	--

1. Borsa Italiana, nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre provvede a calcolare e pubblicare sul proprio sito internet la quantità, definita in termini di numero di titoli, relativa a ciascuno strumento finanziario (cosiddetto EMS – Exchange Market Size).
2. Per gli strumenti finanziari di nuova ammissione, l'EMS viene indicato nell'Avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni.
3. Per le proposte di negoziazione del tipo iceberg order, di cui all'articolo 4.3.2, comma 4, del Regolamento:
 - a. il controvalore minimo dell'ordine è pari a 10.000 euro;
 - b. il controvalore minimo del *peak size* è pari a:

	euro
azioni appartenenti all'indice FTSE MIB	10.000
azioni appartenenti al segmento STAR	10.000
altre azioni	5.000
obbligazioni convertibili, diritti di opzione e warrant	5.000

C – Obblighi degli operatori specialisti

1. Gli obblighi degli operatori specialisti nel mercato MTA (con esclusione di quelle appartenenti all'indice FTSE MIB) e nel segmento Star del mercato MTA, sono stabiliti sulla base del controvalore medio giornaliero degli scambi sullo strumento come segue:

CTVL MEDIO GG DEGLI SCAMBI			OBBLIGHI DEGLI SPECIALISTI		
Gruppo n.	da (€)	a (€)	Quantitativo minimo giornaliero (moltiplicatore*EMS)	Quantitativo minimo (moltiplicatore*EMS)	pdn Spread
1	0	50 000	0,6*EMS	0,1*EMS	4,5%
2	50 001	100 000	1*EMS	0,1*EMS	3,5%
3	100 001	200 000	2*EMS	0,1*EMS	3,5%
4	200 001	500 000	3*EMS	0,1*EMS	3,0%
5	500 001	5 000 000	4*EMS	0,1*EMS	2,5%
6	5 000 001	10 000 000	16*EMS	0,1*EMS	1,5%
7	Oltre	10 000 000	40*EMS	0,1*EMS	1,0%

¹ L'elenco dei segmenti configurati sulla piattaforma Millennium sarà reso disponibile alla pagina <http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/intermediari/gestione-ercati/migrazionemillenniumitmit/millenniumitmigration.htm> (specifiche tecniche "Millennium Exchange Business Parameters")

PARTE 1

2. Gli obblighi degli operatori specialisti nel mercato MTA per le azioni appartenenti all'indice FTSE MIB sono stabiliti come segue:

OBBLIGHI DEGLI SPECIALISTI	
Quantitativo minimo pdn (moltiplicatore*EMS)	Spread
0,4*EMS	0,30%

3. Gli obblighi degli operatori specialisti nel mercato MIV per le azioni di Investment Companies, di Real Estate Investment Companies, e di SIV sono stabiliti sulla base del controvalore medio giornaliero degli scambi sullo strumento, come segue:

Gruppo n.	Ctv medio gg degli scambi		Obblighi degli specialisti	
	da (€)	a (€)	Quantitativo minimo (moltiplicatore*EMS)	pdn Spread
1	0	50 000	0,1*EMS	4,5%
2	50 001	100 000	0,1*EMS	3,5%
3	100 001	200 000	0,1*EMS	3,5%
4	200 001	500 000	0,1*EMS	3,0%
5	500 001	5 000 000	0,1*EMS	2,5%
6	5 000 001	10 000 000	0,1*EMS	1,5%
7	Oltre	10 000 000	0,1*EMS	1,0%

4. Gli obblighi degli operatori specialisti nel mercato MIV per quote di fondi chiusi sono stabiliti come segue:

OBBLIGHI DEGLI SPECIALISTI	
Quantitativo minimo pdn (moltiplicatore*EMS)	Spread
0,1*EMS	5%

5. Nei mesi di giugno e dicembre, Borsa Italiana pubblica con Avviso l'elenco degli strumenti finanziari appartenenti a ciascuno dei gruppi di cui alle tabelle dei commi 1 e 4, stilato sulla base del controvalore medio giornaliero scambiato nel semestre precedente.

PARTE 1

6. Le società di nuova quotazione sono attribuite al primo gruppo di cui alle tabelle dei commi 1 e 4.

7. Per le società già quotate che richiedono l'ammissione al segmento Star, il gruppo di appartenenza viene individuato nell'Avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni sulla base del controvalore medio giornaliero scambiato nel semestre che precede la data di richiesta di adesione.

8. Il differenziale massimo di prezzo delle proposte (*Spread*) è calcolato come rapporto tra la differenza tra il prezzo in vendita e il prezzo in acquisto e la loro semisomma.

9. Borsa Italiana può adeguare le tabelle di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 in occasione della revisione degli obblighi, indicati al precedente comma 6, e in ogni altra circostanza che richieda interventi di natura tecnica.

PARTE 1

2 - MERCATO MOT

A - Limiti di variazione dei prezzi

1. Ai fini del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni sono stabilite le seguenti condizioni di negoziazione:

- a) limite massimo di variazione del prezzo delle proposte rispetto al prezzo statico, di cui all'articolo 4.3.2, comma 10, del Regolamento, definito per classi di strumenti individuate in base alla vita residua di ciascuno strumento:

Classi di vita residua	DomesticMOT Classe titoli di stato italiani	DomesticMOT Classe altri titoli di debito	EuroMOT Classe euro-obbligazioni, ABS e titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito
0 – 180 (6 mesi)	5,00%	5%	5%
181 - 365 (1 anno)	5,00%	10,00%	10,00%
366 – 730 (2 anni)	5,00%	10,00%	10,00%
731 – 1095 (3 anni)	10,00%	10%	10%
1096 – 1825 (5 anni)	10,00%	15%	15%
1826 – 2556 (7 anni)	10,00%	15%	15%
2557 – 3650 (10 anni)	15,00%	15%	15%
3651 – 5475 (15 anni)	15,00%	15%	15%
5476 e oltre	15,00%	20%	20%

- b) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo statico, di cui agli articoli 4.3.3, comma 4, o 4.3.12, comma 2, del Regolamento, definito per classi di strumenti individuate in base alla vita residua di ciascuno strumento:

Classi di vita residua	DomesticMOT Classe titoli di stato italiani	DomesticMOT Classe altri titoli di debito	EuroMOT Classe euro-obbligazioni, ABS e titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito
0 – 180 (6 mesi)	0,25%	1,00%	1,00%
181 - 365 (1 anno)	0,50%	1,25%	1,25%
366 – 730 (2 anni)	0,75%	1,25%	1,25%

PARTE 1

731 – 1095 (3 anni)	1,50%	2,50%	2,50%
1096 – 1825 (5 anni)	2,00%	2,50%	2,50%
1826 – 2556 (7 anni)	2,00%	3,50%	3,50%
2557 – 3650 (10 anni)	2,00%	3,50%	3,50%
3651 – 5475 (15 anni)	2,50%	3,50%	3,50%
5476 e oltre	2,50%	3,50%	3,50%

- c) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico, di cui all'articolo 4.3.12, comma 2, del Regolamento, definito per classi di strumenti individuate in base alla vita residua di ciascuno strumento:

Classi di vita residua	DomesticMOT Classe titoli di stato italiani	DomesticMOT Classe altri titoli di debito	EuroMOT Classe euro-obbligazioni, ABS e titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito
0 - 180 (6 mesi)	0,25%	1,00%	1,00%
181 - 365 (1 anno)	0,25%	1,00%	1,00%
366 – 730 (2 anni)	0,50%	1,00%	1,00%
731 – 1095 (3 anni)	0,75%	1,50%	1,50%
1096 – 1825 (5 anni)	1,00%	1,50%	1,50%
1826 – 2556 (7 anni)	1,00%	2,00%	2,00%
2557 – 3650 (10 anni)	1,00%	2,00%	2,00%
3651 – 5475 (15 anni)	1,50%	2,00%	2,00%
5476 e oltre	1,50%	2,00%	2,00%

2. Ai sensi dell'articolo 6.1.2 del Regolamento le condizioni di negoziazione di cui al comma 1 possono essere modificate o temporaneamente disattivate.

PARTE 1

B - Limiti di quantità e di controvalore degli ordini

1. Il quantitativo e il controvalore massimo di strumenti finanziari oggetto di una proposta di negoziazione di cui all'articolo 4.3.2, comma 11, del Regolamento sono riportati nella seguente tabella

	Quantitativo massimo ordini e operazioni concordate	Quantitativo massimo inseribile al prezzo d'asta	Controvalore massimo ordini e operazioni concordate	Quantitativo massimo RFQ	Controvalore massimo RFQ
Tutti gli strumenti del mercato MOT	500 * EMS	500*EMS	15.000.000	6000*EMS	150.000.000

2. Borsa Italiana pubblica sul proprio sito internet la quantità, definita in termini di valore nominale, relativa a ciascuno strumento finanziario (cosiddetto EMS – Exchange Market Size), nonché ogni successiva modifica.
3. Per gli strumenti di nuova ammissione, l'EMS viene indicato nell'Avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni.
4. Per le proposte di negoziazione del tipo iceberg order, di cui all'articolo 4.3.2, comma 4, del Regolamento:
 - a. il controvalore minimo dell'ordine è pari a 20.000 euro;
 - b. il controvalore minimo del *peak size* è pari a 10.000 euro

C – RFQ

1. Possono essere conclusi contratti risultanti da proposte di negoziazione RFQ per le quali:
 - a. il prezzo sia compreso all'interno delle seguenti percentuali di scostamento rispetto ai migliori prezzi presenti sul book di negoziazione, o in assenza di proposte in acquisto e vendita rispetto al prezzo dinamico:

	%
Titoli di Stato italiani ed esteri	1
altri titoli di debito	2

- b. la dimensione del contratto sia almeno pari a:

PARTE 1

	euro
Titoli di Stato italiani ed esteri	700.000
altri titoli di debito	200.000

2. Ai sensi dell'articolo IA.6.3.4, comma 2, delle Istruzioni, le RFQ immesse in forma non anonima possono essere rivolte ad un numero massimo di operatori abilitati a rispondere pari a 8.

D – Obblighi degli operatori specialisti

1. Gli obblighi degli operatori specialisti nel mercato MOT sono comunicati da Borsa Italiana nell'Avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni o, nel caso di strumenti già quotati, in apposito Avviso.
2. Borsa Italiana può adeguare gli obblighi di cui al comma 1 in occasione della modifica dei lotti minimi negoziabili e in ogni altra circostanza che richieda interventi di natura tecnica, nonché qualora siano mutate le condizioni di mercato.

PARTE 1

3 - MERCATO ETFPLUS

A - Limiti di variazione dei prezzi

1. Ai fini del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni sono stabilite le seguenti condizioni di negoziazione:

- a) limite massimo di variazione del prezzo delle proposte rispetto al prezzo statico, di cui all'articolo 4.3.2, comma 10, del Regolamento, definito per le seguenti categorie di strumenti:

<i>ETF obbligazionari ed assimilati</i>		<i>Limite massimo di variazione</i>
<i>Senza leva</i>	<i>Sottostante su tassi overnight (euro)</i>	$\pm 1\%$
	<i>Sottostante con scadenza media 0-1 anno (euro)</i>	$\pm 10\%$
	<i>Sottostante con scadenza media 0-1 anno (non euro)</i>	
	<i>Sottostante con scadenza media 1 – 3 anni</i>	
	<i>Sottostante con scadenza media 3-10 anni</i>	
	<i>Sottostante con scadenza media superiore 10 anni</i>	
	<i>Sottostante su corporate non investment grade</i>	
	<i>Sottostante su mercati emergenti</i>	
<i>Con leva</i>		$\pm 30\%$

<i>ETF azionari ed assimilati</i>		<i>Limite massimo di variazione</i>
<i>Senza leva</i>		$\pm 30\%$
<i>Con leva</i>		$\pm 40\%$

<i>ETC/ETN</i>		<i>Limite massimo di variazione</i>
<i>Sottostante obbligazionario leva massima pari a 3</i>		$\pm 30\%$
<i>Sottostante obbligazionario leva superiore a 3</i>		$\pm 40\%$
<i>Su valuta senza leva</i>		$\pm 20\%$
<i>Su valuta con leva</i>		$\pm 30\%$
<i>Altri sottostanti senza leva</i>		$\pm 40\%$
<i>Altri sottostanti leva massima pari a 2</i>		$\pm 60\%$
<i>Altri sottostanti leva superiore a 2</i>		

PARTE 1

- b) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo statico, di cui agli articoli 4.3.3, comma 4, o 4.3.12, comma 2, del Regolamento, definito per le seguenti categorie di strumenti:

<i>ETF obbligazionari ed assimilati</i>		<i>Limite massimo di variazione</i>
<i>Senza leva</i>	<i>Sottostante su tassi overnight (euro)</i>	$\pm 0,25\%$
	<i>Sottostante con scadenza media 0-1 anno (euro)</i>	$\pm 0,7\%$
	<i>Sottostante con scadenza media 0-1 anno (non euro)</i>	$\pm 1,5\%$
	<i>Sottostante con scadenza media 1 – 3 anni</i>	
	<i>Sottostante con scadenza media 3-10 anni</i>	$\pm 2,5\%$
	<i>Sottostante con scadenza media superiore 10 anni</i>	$\pm 3,5\%$
	<i>Sottostante su corporate non investment grade</i>	
	<i>Sottostante su mercati emergenti</i>	
<i>Con leva</i>		$\pm 5\%$

<i>ETF azionari ed assimilati</i>		<i>Limite massimo di variazione</i>
<i>Senza leva</i>		$\pm 5\%$
<i>Con leva</i>		$\pm 10\%$

<i>ETC/ETN</i>		<i>Limite massimo di variazione</i>
<i>Sottostante obbligazionario leva massima pari a 3</i>		$\pm 5\%$
<i>Sottostante obbligazionario leva superiore a 3</i>		$\pm 10\%$
<i>Su valuta senza leva</i>		$\pm 10\%$
<i>Su valuta con leva</i>		$\pm 12,5\%$
<i>Altri sottostanti senza leva</i>		$\pm 10\%$
<i>Altri sottostanti leva massima pari a 2</i>		$\pm 12,5\%$
<i>Altri sottostanti leva superiore a 2</i>		$\pm 15\%$

- c) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico, di cui all'articolo 4.3.12, comma 2, del Regolamento, definito per le seguenti categorie di strumenti:

<i>ETF obbligazionari ed assimilati</i>		<i>Limite massimo di variazione</i>
<i>Senza leva</i>	<i>Sottostante su tassi overnight (euro)</i>	$\pm 0,15\%$
	<i>Sottostante con scadenza media 0-1 anno (euro)</i>	$\pm 0,35\%$

PARTE 1

	<i>Sottostante con scadenza media 0-1 anno (non euro)</i>	$\pm 0,75\%$
	<i>Sottostante con scadenza media 1 – 3 anni</i>	
	<i>Sottostante con scadenza media 3-10 anni</i>	$\pm 1,25\%$
	<i>Sottostante con scadenza media superiore 10 anni</i> <i>Sottostante su corporate non investment grade</i>	$\pm 1,75\%$
	<i>Sottostante su mercati emergenti</i>	
<i>Con leva</i>		$\pm 2,5\%$

<i>ETF azionari ed assimilati</i>	<i>Limite massimo di variazione</i>
<i>Senza leva</i>	$\pm 2,5\%$
<i>Con leva</i>	$\pm 5\%$

<i>ETC/ETN</i>	<i>Limite massimo di variazione</i>
<i>Sottostante obbligazionario leva massima pari a 3</i>	$\pm 2,5\%$
<i>Sottostante obbligazionario leva superiore a 3</i>	$\pm 5\%$
<i>Su valuta senza leva</i>	$\pm 5\%$
<i>Su valuta con leva</i>	$\pm 5\%$
<i>Altri sottostanti senza leva</i>	$\pm 5\%$
<i>Altri sottostanti leva massima pari a 2</i>	$\pm 5\%$
<i>Altri sottostanti leva superiore a 2</i>	$\pm 7,5\%$

2. Per gli strumenti finanziari negoziati nel mercato ETFplus, Borsa Italiana si riserva di fissare, nell'Avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni, limiti di variazione dei prezzi diversi da quelli indicati nel comma 1, tenuto conto della volatilità storica del sottostante nonché del presumibile livello di liquidità dello strumento finanziario.
3. Ai sensi dell'articolo 6.1.2 del Regolamento le condizioni di negoziazione di cui al comma 1 possono essere modificate o temporaneamente disattivate.

B - Limiti di quantità e di controvalore degli ordini

1. Il quantitativo e il controvalore massimo di strumenti finanziari oggetto di una proposta di negoziazione di cui all'articolo 4.3.2, comma 11, del Regolamento sono riportati nella seguente tabella:

	Quantitativo massimo ordini	Controvalore massimo ordini (euro)	Quantitativo massimo RFQ e	Controvalore massimo RFQ e operazioni
--	-----------------------------	------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------

PARTE 1

			operazioni concordate	concordate (euro)
ETF indicizzati, <i>classe 1</i>	50* EMS	50.000.000	120* EMS	120.000.000
ETF a gestione attiva, <i>classe 1</i>				
ETF indicizzati, <i>classe 2</i>	25* EMS	25.000.000	60* EMS	60.000.000
ETF strutturati				
ETF a gestione attiva, <i>classe 2 e 3</i>				
ETC/ETN				
OICR aperti	50*EMS	50.000.000	n.a.	n.a.

2. ~~4.~~ Borsa Italiana, almeno nel mese di gennaio provvede a calcolare e pubblicare sul proprio sito internet la quantità, definita in termini di numero di titoli, relativa a ciascuno strumento finanziario (cosiddetto EMS – Exchange Market Size).
3. ~~5.~~ Per gli strumenti di nuova ammissione, l'EMS viene indicato nell'Avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni.
4. Per le proposte di negoziazione del tipo iceberg order, di cui all'articolo 4.3.2, comma 4, del Regolamento:
 - a. il controvalore minimo dell'ordine è pari a 20.000 euro;
 - b. il controvalore minimo del *peak size* è pari a 10.000 euro.

C – RFQ

1. Possono essere conclusi contratti risultanti da proposte di negoziazione RFQ per le quali:
 - a. il prezzo sia compreso all'interno delle seguenti percentuali di scostamento rispetto ai migliori prezzi presenti sul book di negoziazione, o in assenza di proposte in acquisto e vendita rispetto al prezzo dinamico:

	%
ETF indicizzati, classe 1 ETF a gestione attiva, classe 1	2
ETF indicizzati, classe 2 ETF strutturati, classe 1 ETF a gestione attiva, classe 2	2,5
ETF strutturati, classe 2 ETF a gestione attiva, classe 3	5

PARTE 1

ETC/ETN, classe 1 e classe 2	
ETC/ETN, classe 3	7,5

- b. la dimensione del contratto sia almeno pari a 200.000 euro.
2. Ai sensi dell'articolo IA.7.3.4, comma 2, delle Istruzioni, le RFQ immesse in forma non anonima possono essere rivolte ad un numero massimo di operatori abilitati a rispondere pari a 8.

D – Obblighi degli operatori specialisti

1. Gli obblighi degli operatori specialisti nel mercato ETFplus sono indicati nell'Avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni dello strumento finanziario a cui sono riferiti o, nel caso di strumenti già quotati, in apposito Avviso. Tali obblighi sono definiti collocando gli strumenti nelle seguenti fasce di liquidità, sulla base della valutazione della liquidità del sottostante.

	controvalore minimo (euro)	spread
L1	50.000	min 3% ; max 6%
L2	100.000	min 1% ; max 3%
L3	200.000	max 1%

2. Borsa Italiana mantiene costantemente aggiornata sul proprio sito internet la tabella riassuntiva degli obblighi di quantitativo minimo e di spread massimo per ciascuno strumento finanziario negoziato nel mercato ETFplus.
3. Il differenziale massimo di prezzo (spread), è calcolato come rapporto tra la differenza tra il prezzo in vendita e il prezzo in acquisto e la loro semisomma.
4. Borsa Italiana può adeguare gli obblighi di cui ai paragrafi precedenti in ogni circostanza che richieda interventi di natura tecnica, nonché qualora siano mutate le condizioni di mercato.

PARTE 1

4 - MERCATO IDEM

A - Limiti di variazione dei prezzi

4.1 “Futures sull’indice FTSE MIB”

1. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce le seguenti condizioni di negoziazione:
 - a) limite massimo di variazione del prezzo delle proposte rispetto al prezzo statico di controllo di cui all’articolo 5.3.2, comma 13, del Regolamento:
 - negoziazione continua sessione diurna: +/- 7,5 %
 - negoziazione continua sessione serale: +/- 7,5 %
 - b) limite massimo di variazione del prezzo di contratti rispetto al prezzo statico di controllo di cui agli articoli 5.3.3, comma 3, o 5.3.8, comma 2, del Regolamento:
 - negoziazione continua sessione diurna: +/- 3,5 %
 - negoziazione continua sessione serale: +/- 2 %
 - c) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico di cui all’articolo 5.3.8, comma 2, del Regolamento:
 - negoziazione continua sessione diurna: +/- 0,5 %
 - negoziazione continua sessione serale: +/- 0,75 %
2. Ai sensi dell’articolo 6.1.2 del Regolamento le condizioni di negoziazione di cui al comma 1 possono essere modificate o temporaneamente disattivate.

4.2 “MiniFutures sull’indice FTSE MIB”

1. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce le seguenti condizioni di negoziazione:
 - a) limite massimo di variazione del prezzo delle proposte rispetto al prezzo statico di controllo di cui all’articolo 5.3.2, comma 13, del Regolamento:
 - negoziazione continua sessione diurna: +/- 7,5 %
 - negoziazione continua sessione serale: +/- 7,5 %
 - b) limite massimo di variazione del prezzo di contratti rispetto al prezzo statico di controllo di cui agli articoli 5.3.3, comma 3, o 5.3.8, comma 2, del Regolamento:
 - negoziazione continua sessione diurna: +/- 3,5 %
 - negoziazione continua sessione serale: +/- 2 %

PARTE 1

- c) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico di cui all'articolo 5.3.8, comma 2, del Regolamento:
 - negoziazione continua sessione diurna: +/- 0,5 %
 - negoziazione continua sessione serale: +/- 0,75 %
2. Ai sensi dell'articolo 6.1.2 del Regolamento le condizioni di negoziazione di cui al comma 1 possono essere modificate o temporaneamente disattivate.

4.3 “Futures sull'indice FTSE Italia PIR TR”²

1. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce le seguenti condizioni di negoziazione:
- a) limite massimo di variazione del prezzo delle proposte rispetto al prezzo statico di controllo di cui all'articolo 5.3.2, comma 13, del Regolamento:
 - negoziazione continua sessione diurna: +/- 7,5 %
 - b) limite massimo di variazione del prezzo di contratti rispetto al prezzo statico di controllo di cui agli articoli 5.3.3, comma 3, o 5.3.8, comma 2, del Regolamento:
 - negoziazione continua sessione diurna: +/- 3,5 %
 - c) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico di cui all'articolo 5.3.8, comma 2, del Regolamento:
 - negoziazione continua sessione diurna: +/- 0,5 %
2. Ai sensi dell'articolo 6.1.2 del Regolamento le condizioni di negoziazione di cui al comma 1 possono essere modificate o temporaneamente disattivate.

4.4 “Futures sull'indice FTSE MIB Dividend”

1. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce le seguenti condizioni di negoziazione:
- a) limite massimo di variazione del prezzo delle proposte rispetto al prezzo statico di controllo di cui all'articolo 5.3.2, comma 13, del Regolamento: +/- 25%
 - b) limite massimo di variazione del prezzo di contratti rispetto al prezzo statico di controllo di cui agli articoli 5.3.3, comma 3, o 5.3.8, comma 2, del Regolamento: +/- 10%
 - c) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico di cui all'articolo 5.3.8, comma 2, del Regolamento: +/- 5%

² L'avvio delle negoziazioni sarà comunicato con successivo avviso

PARTE 1

3. Ai sensi dell'articolo 6.1.2 del Regolamento le condizioni di negoziazione di cui al comma 1 possono essere modificate o temporaneamente disattivate.

4.5 “Futures su azioni”

1. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce le seguenti condizioni di negoziazione:
 - a) limite massimo di variazione del prezzo delle proposte rispetto al prezzo statico di controllo di cui all'articolo 5.3.2, comma 13, del Regolamento: +/- 20 %
 - b) limite massimo di variazione del prezzo di contratti rispetto al prezzo statico di controllo di cui agli articoli 5.3.3, comma 3, o 5.3.8, comma 2, del Regolamento: +/-7,5
 - c) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico di cui all'articolo 5.3.8, comma 2, del Regolamento: +/-3,5
2. Ai sensi dell'articolo 6.1.2 del Regolamento le condizioni di negoziazione di cui al comma 1 possono essere modificate o temporaneamente disattivate.

4.6 “Dividend futures su azioni ”

1. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce le seguenti condizioni di negoziazione:
 - a. limite massimo di variazione del prezzo delle proposte rispetto al prezzo statico di controllo di cui all'articolo 5.3.2, comma 13, del Regolamento: non applicato
 - b. limite massimo di variazione del prezzo di contratti rispetto al prezzo statico di controllo di cui agli articoli 5.3.3, comma 3, o 5.3.8, comma 2, del Regolamento: +/- 10%
 - c. limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico di cui all'articolo 5.3.8, comma 2, del Regolamento: +/- 5%
2. Ai sensi dell'articolo 6.1.2 del Regolamento le condizioni di negoziazione di cui al comma 1 possono essere modificate o temporaneamente disattivate.

4.7 “Opzione sull'indice FTSE MIB”

1. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce le seguenti condizioni di negoziazione:
 - a) limite massimo di variazione del prezzo delle proposte rispetto al prezzo statico di controllo di cui all'articolo 5.3.2, comma 13, del Regolamento: non applicato

PARTE 1

- b) limite massimo di variazione del prezzo di contratti rispetto al prezzo statico di controllo di cui agli articoli 5.3.3, comma 3, o 5.3.8, comma 2, del Regolamento: parametro Y della Tabella 1.a
- c) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico di cui all'articolo 5.3.8, comma 2, del Regolamento: parametro Z della Tabella 1.b

Tabella 1.a – Opzioni Call e Put su indice FTSE MIB (Opzioni MIBO e Opzioni MIBO settimanali, parametri in percentuale al rialzo e al ribasso) – Parametro Y

Parametro Y										
	Strike		Giorni di calendario alla scadenza							Dalla seconda scadenza "opzioni MIBO"
	da	a	1	2	3	4	5-7	8-10	11+	
			(% al rialzo - % al ribasso)							
OTM ATM ITM (*)	-11 in poi		900-95	900-95	900-90	900-90	900-80	900-80	900-80	800-70
	-8	-10	900-95	900-95	900-90	900-90	900-80	900-80	900-80	800-70
	-6	-7	900-95	900-95	900-90	700-85	600-80	500-80	500-80	400-70
	-4	-5	900-95	500-95	400-90	350-80	300-80	250-80	250-80	200-70
	-3	-3	900-95	400-95	400-85	350-80	300-80	250-80	250-80	200-70
	-2	-2	700-95	300-95	300-85	300-80	250-80	200-80	200-80	175-70
	-1	-1	500-95	300-90	300-85	300-80	200-80	150-80	150-80	125-70
	0	0	400-90	250-90	200-85	175-80	150-80	100-80	100-80	90-70
	1	1	300-90	200-90	150-85	150-80	100-80	80-80	80-80	70-70
	2	2	250-90	150-85	150-80	150-80	100-70	70-70	70-70	60-60
	3	3	200-85	150-75	125-70	125-70	70-70	60-60	60-60	50-50
	4	5	150-80	125-75	100-70	70-70	70-70	60-60	40-40	30-30
	6	7	100-70	100-60	60-60	50-50	45-45	40-40	40-40	30-30
8	10	70-70	60-60	50-50	40-40	40-40	35-35	35-35	25-25	
11 in poi		50-50	50-50	40-40	30-30	30-30	25-25	25-25	15-15	

(* ATM = at-the-money; OTM = out-of-the-money; ITM = in-the-money)

Tabella 1.b – Opzioni Call e Put su indice FTSE MIB (Opzioni MIBO e Opzioni MIBO settimanali, parametri in percentuale al rialzo e al ribasso) – Parametro Z

Parametro Z									
	Strike		Giorni di calendario alla scadenza						11+ e dalla seconda scadenza "opzioni MIBO"
	da	a	1	2	3	4	5-7	8-10	
			(% al rialzo - % al ribasso)						
OTM ATM ITM (*)	-11 in poi		900-90	900-90	900-90	800-90	800-70	450-60	450-50
	-8	-10	900-90	900-90	800-90	800-90	800-70	350-60	350-50
	-6	-7	900-90	800-90	800-90	650-85	550-70	200-60	200-50
	-4	-5	800-90	450-90	350-90	300-80	250-70	100-60	100-50
	-3	-3	300-90	300-90	300-85	200-80	200-70	100-60	100-50

PARTE 1

	-2	-2	300-90	300-90	200-85	200-80	200-70	70-60	70-50
	-1	-1	300-90	200-90	200-85	200-80	150-60	60-60	50-50
	0	0	150-90	150-90	150-85	125-80	100-50	50-50	40-40
	1	1	125-90	100-90	75-75	75-75	50-50	40-40	30-30
	2	2	75-75	50-50	50-50	50-50	50-50	40-40	30-30
	3	3	75-75	50-50	50-50	45-45	40-40	30-30	25-25
	4	5	50-50	40-40	40-40	35-35	30-30	30-30	15-15
	6	7	30-30	30-30	30-30	25-25	20-20	20-20	10-10
	8	10	25-25	25-25	25-25	15-15	15-15	15-15	10-10
	11 in poi		20-20	20-20	20-20	10-10	10-10	10-10	5-5

(* ATM = at-the-money; OTM = out-of-the-money; ITM = in-the-money)

2. Ai sensi dell'articolo 6.1.2 del Regolamento le condizioni di negoziazione di cui al comma 1 possono essere modificate o temporaneamente disattivate.

4.8 "Opzione su azioni"

1. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce le seguenti condizioni di negoziazione:
- limite massimo di variazione del prezzo delle proposte rispetto al prezzo statico di controllo di cui all'articolo 5.3.2, comma 13, del Regolamento: non applicato
 - limite massimo di variazione del prezzo di contratti rispetto al prezzo statico di controllo di cui agli articoli 5.3.3, comma 3, o 5.3.8, comma 2, del Regolamento: parametro Y della Tabella 2.a
 - limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico di cui all'articolo 5.3.8, comma 2, del Regolamento: parametro Z della Tabella 2.b

Tabella 2.a – Opzioni Call e Put su azione (Opzioni su azioni e Opzioni su azioni settimanali, parametri in percentuale al rialzo e al ribasso) – Parametro Y

Parametro Y										
	Strike		Giorni di calendario alla scadenza							
	da	a	1	2	3	4	5-7	8-10	11+	Dalla seconda scadenza "opzioni su azioni"
			(% al rialzo - % al ribasso)							
OTM ATM ITM (*)	-11 in poi		900-95	900-95	900-95	900-90	900-90	900-80	900-80	800-70
	-8	-10	900-95	900-95	900-95	900-90	900-90	900-80	900-80	800-70
	-6	-7	900-95	900-95	900-95	700-90	600-85	500-80	500-80	400-70
	-4	-5	900-95	600-95	500-95	500-90	500-80	400-80	400-80	300-70
	-3	-3	900-95	600-95	500-95	500-85	400-80	400-80	400-80	300-70
	-2	-2	800-95	600-95	500-95	500-85	400-80	400-80	350-80	200-70
	-1	-1	700-95	400-95	350-90	350-85	300-80	300-80	250-80	150-70
	0	0	600-90	400-90	350-90	300-85	250-80	250-80	150-80	100-70
	1	1	500-90	250-90	200-90	175-85	150-80	100-80	80-80	70-70
	2	2	400-90	200-90	175-85	150-80	100-80	80-80	70-70	60-60
3	3	300-90	175-90	175-75	125-70	70-70	70-70	60-60	50-50	

PARTE 1

	4	5	200-85	150-85	100-75	70-70	70-70	70-70	40-40	30-30
	6	7	150-80	100-80	60-60	50-50	50-50	50-50	40-40	30-30
	8	10	80-80	70-70	60-60	50-50	40-40	40-40	35-35	25-25
	11 in poi		50-50	50-50	50-50	40-40	30-30	30-30	25-25	20-20

(* ATM = at-the-money; OTM = out-of-the-money; ITM = in-the-money)

Tabella 2.b – Opzioni Call e Put su azione (Opzioni su azioni e Opzioni su azioni settimanali, parametri in percentuale al rialzo e al ribasso) – Parametro Z

Parametro Z									
	Strike		Giorni di calendario alla scadenza						
	da	a	1	2	3	4	5-7	8-10	11+ e dalla seconda scadenza "opzioni su azioni"
			(% al rialzo - % al ribasso)						
OTM ATM ITM (*)	-11 in poi		900-90	900-90	900-90	900-90	800-90	800-70	450-50
	-8	-10	900-90	900-90	900-90	800-90	700-90	700-70	350-50
	-6	-7	900-90	900-90	800-90	700-90	600-85	500-70	250-50
	-4	-5	900-90	500-90	450-90	350-90	300-80	250-70	200-50
	-3	-3	450-90	300-90	300-90	300-85	200-80	200-70	100-50
	-2	-2	400-90	300-90	250-90	250-85	200-80	200-70	80-50
	-1	-1	350-90	200-90	200-90	200-85	200-80	150-60	70-50
	0	0	300-90	200-90	150-90	150-85	125-80	100-60	60-50
	1	1	250-90	125-90	100-90	80-80	70-70	50-50	40-40
	2	2	200-90	75-75	75-75	75-75	50-50	40-40	35-35
	3	3	150-90	75-75	60-60	60-60	45-45	35-35	30-30
	4	5	75-75	60-60	50-50	35-35	35-35	35-35	20-20
	6	7	50-50	50-50	30-30	25-25	25-25	25-25	20-20
8	10	35-35	30-30	25-25	20-20	20-20	20-20	15-15	
11 in poi		25-25	25-25	20-20	15-15	15-15	15-15	10-10	

(* ATM = at-the-money; OTM = out-of-the-money; ITM = in-the-money)

2. Ai sensi dell'articolo 6.1.2 del Regolamento le condizioni di negoziazione di cui al comma 1 possono essere modificate o temporaneamente disattivate.

PARTE 1

4.9 “Futures su energia elettrica” – Area Italia e Area Germania/Austria”

1. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce le seguenti condizioni di negoziazione:

a) limite massimo di variazione del prezzo delle proposte rispetto al prezzo statico di controllo di cui all'articolo 5.3.2, comma 13, del Regolamento:

	Variazione
<i>futures mensili</i>	20%
<i>futures trimestrali</i>	20%
<i>futures annuali</i>	20%

b) limite massimo di variazione del prezzo di contratti rispetto al prezzo statico di controllo di cui agli articoli 5.3.3, comma 3, o 5.3.8, comma 2, del Regolamento:

	Variazione
<i>futures mensili</i>	10%
<i>futures trimestrali</i>	7,5%
<i>futures annuali</i>	5%

c) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico di cui all'articolo 5.3.8, comma 2, del Regolamento:

	Variazione
<i>futures mensili</i>	5%
<i>futures trimestrali</i>	5%
<i>futures annuali</i>	3,5%

2. Ai sensi dell'articolo 6.1.2 del Regolamento le condizioni di negoziazione di cui al comma 1 possono essere modificate o temporaneamente disattivate.

Mercato del Giorno Prima del contratto Futures su energia elettrica Area Germania/Austria

1. Il Mercato del Giorno Prima nel quale sono registrati i prezzi di acquisto ai fini del calcolo del prezzo di liquidazione, di cui al comma 8 dell'articolo IA.9.1.14 delle

PARTE 1

Istruzioni, è il mercato EPEX SPOT.

4.10 “Futures su grano duro”

- Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce le seguenti condizioni di negoziazione:
 - limite massimo di variazione del prezzo delle proposte rispetto al prezzo statico di controllo di cui all'articolo 5.3.2, comma 13, del Regolamento: +/- 25%;
 - limite massimo di variazione del prezzo di contratti rispetto al prezzo statico di controllo di cui agli articoli 5.3.3, comma 3, o 5.3.8, comma 2, del Regolamento: +/- 10%;
 - limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico di cui all'articolo 5.3.8, comma 2, del Regolamento: +/- 5%.
- Ai sensi dell'articolo 6.1.2 del Regolamento le condizioni di negoziazione di cui al comma 1 possono essere modificate o temporaneamente disattivate.

B - Limiti di quantità e di controvalore degli ordini

- Ai sensi dell'articolo 5.3.2, comma 12, del Regolamento, al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce i seguenti limiti di quantità e di controvalore delle proposte

	Limite	proposta singola	proposte combinate	operazioni concordate
futures sull'indice FTSE MIB	Quantità (lotti)	500	2.500	5.000
	Nozionale (euro)			500.000.000
miniFutures sull'indice FTSE MIB	Quantità (lotti)	500	2,500	-
	Nozionale (euro)	10.000.000		-
futures sull'indice FTSE Italia PIR TR ³	Quantità (lotti)	500	2.500	5.000
	Nozionale (euro)	10.000.000		100.000.000
futures sull'indice FTSE MIB Dividend	Quantità (lotti)	500	2.500	5.000
	Nozionale (euro)	2.500.000		25.000.000
futures su azioni	Quantità (lotti)	10.000	10.000	60.000
	Nozionale (euro)	50.000.000		500.000.000

³ L'avvio delle negoziazioni sarà comunicato con successivo avviso

PARTE 1

dividend futures su azioni	Quantità (lotti)	10.000	10.000	60.000
	Nozionale (euro)	10.000.000		60.000.000
opzioni sull'indice FTSE MIB	Quantità (lotti)	5.000	5.000	30.000
	Nozionale (euro)	50.000.000		500.000.000
opzioni su azioni	Quantità (lotti)	10.000	10.000	30.000
	Nozionale (euro)	100.000.000		500.000.000
futures su energia elettrica - area Italia e area Germania	Quantità (lotti)	100	100	1.500
	- futures mensile	Nozionale (euro)	5.000.000	50.000.000
futures su energia elettrica - area Italia e area Germania	Quantità (lotti)	100	100	500
	- futures trimestrale	Nozionale (euro)	15.000.000	75.000.000
futures su energia elettrica - area Italia e area Germania	Quantità (lotti)	100	100	500
	- futures annuale	Nozionale (euro)	60.000.000	300.000.000
futures su grano duro	Quantità (lotti)	500 -		1.000
	Nozionale (euro)	7.500.000 -		15.000.000

2. Ai sensi dell'articolo 5.3.2, comma 4, del Regolamento, per le proposte del tipo *iceberg order*, Borsa Italiana stabilisce i seguenti limiti

	Nozionale minimo proposta (totale) (euro)	Peak size (lotti)
futures sull'indice FTSE MIB	10.000	5
miniFutures sull'indice FTSE MIB	10.000	5
futures sull'indice FTSE Italia PIR TR ⁴	10.000	5
futures sull'indice FTSE MIB Dividend	10.000	5
futures su azioni	10.000	5
dividend futures su azioni	10.000	5
opzioni sull'indice FTSE MIB	10.000	5
opzioni su azioni	10.000	5
futures su energia elettrica - area Italia e area Germania	10.000	5
futures su energia elettrica - area Italia e area Germania	10.000	5
futures su energia elettrica - area Italia e area Germania	10.000	5
futures su grano duro	10.000	5

⁴ L'avvio delle negoziazioni sarà comunicato con successivo avviso

PARTE 1

C – Obblighi di quotazione degli operatori market maker sul contratto di Opzione sull'indice FTSE MIB e sul contratto di opzione su azioni

1. Ai sensi degli articoli IA.8.3.11, comma 9, IA.8.3.13, comma 12, con riferimento all'aggiornamento della serie at-the-money si prevede che il sistema aggiornerà la serie at-the-money con la frequenza di due volte al giorno. Tale aggiornamento avverrà alle ore 9.00 e alle ore 15.45.

D – Limiti di posizione

1. Ai fini dell'articolo IA.3.2.2 delle Istruzioni si applicano i seguenti limiti di posizione:
 - posizioni aperte sul contratto in scadenza (*spot month*), a partire dal decimo giorno di mercato aperto precedente il giorno di scadenza del contratto: massimo 1.500 contratti;
 - posizioni aperte su contratti diversi dal contratto in scadenza (*non spot month*): massimo 20.000 contratti per scadenza;
 - posizioni aperte sul totale dei contratti in negoziazione (*all combined months*): massimo 30% delle posizioni aperte complessivamente su tutte le scadenze. Tale limite si applica quando il totale delle posizioni aperte nel mercato supera 70.000 contratti.
-

PARTE 1

MECCANISMI DI CHIUSURA DELLE FASI DI ASTA PER I MERCATI DIVERSI DAL MERCATO IDEM (ANTI-SPOOFING)

Ai sensi dell'articolo 4.3.3, comma 4, del Regolamento, dell'articolo 2033 del Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale e dell'articolo 2033 del Regolamento ExtraMOT, la validazione del prezzo teorico d'asta avviene previa verifica della stabilità dei prezzi teorici d'asta e dei volumi d'asta in un periodo predefinito (periodo di validazione). Tale verifica è reiterata per un numero limitato di volte all'interno dell'ultimo minuto in cui ha termine la fase d'asta.

Il test in discorso è applicato a tutte le tipologie di asta (di apertura, di chiusura e di volatilità).

Di seguito sono elencati i parametri, definiti in via generale, e i criteri considerati ai fini della verifica della stabilità dei prezzi teorici e dei volumi d'asta:

Parametri e variabili del modello:

Descrizione del parametro/variabile		Parametro/variabile	Valore di default
Momento di rilevazione dell'ultimo prezzo teorico	secondo all'interno dell'ultimo minuto della fase d'asta, rilevante ai fini della determinazione del prezzo d'asta e della conseguente chiusura della fase d'asta	r	-
Periodo di validazione (<i>look back period</i>)	intervallo temporale finalizzato all'effettuazione del test di stabilità e immediatamente precedente r	n (secondi)	5
Periodo di reiterazione del test	in caso di esito positivo del precedente test di stabilità, intervallo temporale entro il quale il test stesso è reiterato e alla fine del quale, in caso di esito	m (secondi)	8

PARTE 1

	negativo, è posticipato il termine della fase d'asta		
Massimo numero di reiterazioni del test	massimo numero di volte in cui il test di stabilità può essere effettuato, entro il termine dell'ultimo minuto della fase d'asta	q	4
Deviazione standard ponderata riferita ai prezzi teorici d'asta		$s1$	-
Deviazione standard ponderata riferita ai volumi d'asta		$s2$	-
Valore massimo consentito di $s1$		$h1$	1% (1)
Valore massimo consentito di $s2$		$h2$	50% (1)

(1) i valori possono variare sulla base delle specifiche caratteristiche di negoziazione che contraddistinguono i segmenti o le classi di strumenti finanziari.

Criteri di validazione

1. il test di stabilità dei prezzi teorici e dei volumi d'asta è effettuato previa verifica del rispetto dei limiti di variazione dell'ultimo prezzo teorico d'asta determinato;
2. qualora i limiti di variazione del prezzo teorico d'asta siano rispettati, viene effettuato il test di stabilità dei prezzi teorici e dei volumi d'asta nell'intervallo n . A tal fine sono calcolate le deviazioni standard dei prezzi teorici e dei volumi d'asta ($s1$ e $s2$) rilevati nell'intervallo n . Nel calcolo di $s1$ e $s2$ Borsa Italiana tiene conto della distanza temporale tra i momenti di rilevazione dei prezzi teorici/volumi d'asta e la fine dell'intervallo di riferimento (il peso attribuito è inversamente proporzionale alla distanza temporale del momento di rilevazione rispetto a $[r+m*i]$, dove per "i" si intende il numero di reiterazioni);
3. $s1$ e $s2$ sono confrontate con i rispettivi limiti massimi $h1$ e $h2$ definiti in via generale da Borsa Italiana, come segue:

PARTE 1

Se... e...	$s_2 \leq h_2$	$s_2 > h_2$
$s_1 \leq h_1$	L'esito del test è negativo e il prezzo teorico d'asta è considerato valido	L'esito del test è negativo e il prezzo teorico d'asta è considerato valido
$s_1 > h_1$	Il test ha individuato un possibile tentativo di spoofing. Il test è pertanto reiterato, salvo quanto al punto 4	Il test ha individuato un possibile tentativo di spoofing. Il test è reiterato, salvo quanto al punto 4

4. nel caso di esito positivo del test, il momento random r è posticipato e ulteriori test di stabilità sono effettuati fino a un massimo di q volte, salvo il caso in cui il tempo residuo al termine della fase d'asta sia minore di m .

Qualora il numero totale di reiterazione sia pari a q ovvero qualora il tempo rimanente al termine della fase d'asta sia minore di m e l'esito del test risulti positivo, il prezzo teorico d'asta da ultimo rilevato è considerato valido ai fini della determinazione del prezzo d'asta.

I valori dei parametri di cui alla precedente tabella sono determinati in via generale da Borsa Italiana. Laddove previsto, i parametri sono valorizzati sulla base delle specifiche caratteristiche di negoziazione che contraddistinguono i segmenti o le classi di strumenti finanziari.

PARTE 2

LIMITI TECNICI ALL'IMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI NEGOZIAZIONE E DOTAZIONE DI ACCESSO PER GLI OPERATORI SPECIALISTI

Ai sensi dell'articolo 3.3.2, comma 2 del Regolamento, dell'articolo 1451 del Mercato Borsa Italiana Equity MTF, dell'articolo 1451 del Regolamento ExtraMOT e dell'articolo 1451 del Regolamento AIM/Mercato Alternativo del Capitale, si applicano i seguenti limiti tecnici all'immissione delle proposte a seconda delle configurazioni di accesso al mercato prescelte, secondo quanto di seguito indicato:

1 - Mercati operativi sulla piattaforma di negoziazione MillenniumIT

Comp ID ⁵	Numero massimo di transazioni per secondo ("tps")
CompID Base	25 tps
CompID Supervisor Base	10 tps
CompID Standard	50 tps
CompID Advance	150 tps
CompID Double Advance	300 tps
CompID Supervisor	50 tps

1.1 – Dotazione di accesso per gli operatori specialisti, gli operatori specialisti in acquisto e gli operatori incaricati del mercato ETFplus che operano sulla piattaforma di negoziazione Millennium IT

⁵ Per CompID si intende la tipologia di collegamento logico ai singoli mercati a disposizione dell'operatore.

PARTE 2

Per gli operatori specialisti e gli operatori specialisti in acquisto la dotazione di accesso, che tiene conto del mercato e del numero di strumenti su cui l'attività di specialista è svolta, è la seguente:

- Specialista MTA/MIV:

Numero strumenti su cui lo specialista ha assunto obblighi di sostegno alla liquidità		Numero totale tps
Da	A	
1	30	25 tps
31		50 tps

- Specialista Blt GEM:

Numero strumenti su cui lo specialista ha assunto obblighi di sostegno alla liquidità		Numero totale tps
Da	A	
1	30	25 tps
31		50 tps

- Specialista AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale - MAC: 25 tps
- Specialista DomesticMOT: 25 tps
- Specialista EuroMOT/ExtraMOT: 25 tps
- Specialista SEDEX – Segmento Domestico

Numero strumenti su cui lo specialista ha assunto obblighi di sostegno alla liquidità		Numero totale tps
Da	A	
1	25	25 tps
26	50	50 tps
51	150	150 tps
151	300	200 tps
301		250 tps

- Specialista SEDEX – Segmento ICSD

Numero strumenti su cui lo specialista ha assunto obblighi di sostegno alla liquidità		Numero totale tps
Da	A	
1	25	25 tps
26	50	50 tps
51	150	150 tps
151	300	200 tps
301		250 tps

PARTE 2

- Specialista ETFplus:

Numero strumenti su cui lo specialista ha assunto obblighi di sostegno alla liquidità		Numero totale tps
Da	A	
1	25	50 tps
26	50	100 tps
51	100	150 tps
101	150	200 tps
151		250 tps

- Per l'operatore incaricato del mercato ETFplus che opera ai fini di quanto previsto all'articolo 4.3.13, comma 3 del Regolamento, la dotazione di accesso è 25 tps
- Specialista in acquisto Domestic MOT: 25 tps
- Specialista in acquisto EuroMOT/ExtraMOT: 25 tps
- Specialista in acquisto SEDEX: 25 tps

Per gli operatori del mercato MOT e del mercato ETFPlus abilitati alla risposta alle RFQ, la dotazione di accesso, che tiene conto del mercato e del numero di strumenti su cui l'operatore è abilitato, è la seguente:

- Operatore abilitato alla risposte alle RFQ - DomesticMOT: 25 tps
- Operatore abilitato alla risposte alle RFQ - EuroMOT/ExtraMOT: 25 tps
- Operatore abilitato alla risposte alle RFQ - ETFplus:

Numero strumenti supportati dall'operatore abilitato alla risposta		Numero totale tps
Da	A	
1	500	25 tps
501		50 tps

PARTE 2

2 - Mercati operativi sulla piattaforma di negoziazione SOLA

Modalità di accesso	Numero massimo di transazioni per secondo ("tps")
Accesso Standard	30 tps
Accesso Advanced	90 tps
Accesso PTP	150 tps
Accesso Market Making – Accesso Base	Determinato in funzione del numero di strumenti ⁶ su cui il market maker assume obblighi di quotazione. Al market maker viene assegnato un numero di Bulk Quotes al secondo (ciascuna delle quali consente di inserire 100 "single quotes") pari al numero di strumenti su cui l'operatore ha assunto obblighi di quotazione (arrotondato per eccesso, con un minimo di 4)
Market Making – Accesso aggiuntivo (tramite Bulk Quotes)	4 Bulk quotes al secondo (ciascuna delle quali consente di inserire 100 "single quotes")

⁶ Con "strumento" si intende un contratto negoziato sul mercato IDEM con un determinato sottostante (e.g. stock option su azione X), stile (Americano o Europeo) e modalità di liquidazione (per differenziale o con consegna fisica). Ad esempio, nel caso di un market maker che assume obblighi di quotazione su opzioni su 10 diverse azioni sottostanti con stile americano e consegna fisica, sono attribuite 10 Bulk Quotes al secondo, corrispondenti a un massimo di 1.000 "single quotes". Una "single quote" fa riferimento ad una singola serie (ISIN) e include la sola proposta di acquisto o di vendita.